

DISCIPLINARE DI GARA

- GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI FABBRICATO A, FABBRICATO B E AREA DI REGOLAZIONE DI AOSTA -

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 7 del 3 aprile 2025, la Società Italiana Traforo del Monte Bianco (di seguito, per brevità anche “SITMB” o “Stazione Appaltante”) ha deciso di affidare il servizio di pulizia dei locali Fabbricato A, Fabbricato B ed Area di Regolazione di Aosta conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 51 del 29 gennaio 2021 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) e successivo Decreto correttivo del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (in GURI n. 36 del 02 ottobre 2021).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica accessibile all’indirizzo: <https://rav-sitmb.bravosolution.com>. Propedeutica alla fase di partecipazione alla gara è la registrazione sul predetto portale raggiungibile all’indirizzo <https://rav-sitmb.bravosolution.com>.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a n. 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è T1 TRAFORO DEL MONTE BIANCO e ARE DI REGOLAZIONE DI AOSTA.

Il CIG è indicato nell’allegato L – Codice Identificativo di Gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento è Michel Borinatto.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma**, disponibili nella home page della Piattaforma <https://rav-sitmb.bravosolution.com>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle

predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato **Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma** facente parte della documentazione di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre



una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter partecipare alla procedura in oggetto è necessario che ogni Operatore economico (partecipante in forma singola o associata) sia registrato alla Piattaforma ed effettui l'accesso ad essa.

Solamente per quanto concerne gli Operatori economici che non si siano mai stati registrati sulla Piattaforma, condizione necessaria per poter presentare offerta è la registrazione al link <https://rav-sitmb.bravosolution.com>.

L'accesso alla Piattaforma è gratuito e le credenziali di accesso sono strettamente personali e non cedibili.

1.4. ASSISTENZA FORNITORI

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate nelle modalità indicate al seguente link <https://rav-sitmb.bravosolution.com> alla sezione Assistenza Fornitori, in cui vengono esplicitati i contatti di riferimento per l'assistenza alla Piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Fac-simile Domanda di partecipazione;
- d) Fac-simile Dichiarazione di avalimento;
- e) Fac-simile Dichiarazione composizione concorrente;
- f) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato alla Piattaforma;
- g) Criteri OEPV;
- h) Schema di Offerta economica;
- i) Tabella dei costi della manodopera;
- j) Schema di Contratto;
- k) Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- l) DUVRI;

- m) Informativa GDPR;
- n) Codice Identificativo di Gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito internet: <https://rav-sitmb.bravosolution.com>, nella sezione “Bandi e Avvisi Pubblici”.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione “Messaggi” della Piattaforma riservata alla presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell’area allegati della sezione “Bandi e Avvisi Pubblici”, accessibile anche dal sito istituzionale <https://www.sitmb.com/appalti-e-fornitori/gare-e-appalti/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio, siccome strutturato, non rende possibile la suddivisione in lotti richiedendo un’organizzazione unitaria e una gestione articolata.

Oggetto del lotto	Importo
-------------------	---------



Servizio di pulizia dei locali Fabbricato A, Fabbricato B e Area di Regolazione di Aosta	341.000,00
--	------------

L'importo complessivo è pari a € 341.000,00 (IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) e risulta così suddiviso:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizio di pulizia dei locali Fabbricato A, Fabbricato B e Area di Regolazione di Aosta	90910000	P	€ 340.000,00
A) Importo a base di gara				€ 340.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 1.000,00
A) + B) Importo complessivo				€ 341.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 244.970,00, calcolati sulla base delle ore stimate necessarie allo svolgimento dei servizi e del costo medio orario previsto dalle tabelle Ministeriali in riferimento ai dipendenti di 2° livello, 3° livello e 4° livello impiegati per lo svolgimento del servizio, come di seguito indicato.

Descrizione servizi	Costo orario	Ore uomo stimate	Stima costo della manodopera
Servizio di pulizia	€ 22,27	11.000,00	€ 244.970,00

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, fermo restando quanto precisato al successivo paragrafo "contenuto della busta "C" – offerta economica", lett. c) del presente Disciplinare.

Il contratto collettivo applicato è il **CCNL Settore pulizia e multiservizi**.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è autofinanziato.

4. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

4.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

4.2. REVISIONE PREZZI

In conformità all'art. 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi secondo quanto previsto nello schema di contratto allegato al presente Disciplinare.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del servizio, ai sensi all'art. 60 comma 3, lett. b) e dell'art. 10 dell'Allegato II.2 bis del Codice, si utilizzano i seguenti indici ponderati con i seguenti pesi:

- PC (prezzi al consumo) - Indice (00ST) con una ponderazione pari al 50%;
- PPS (prezzi alla produzione dei servizi) “business to business” (BtoB) – Indice (81) con una ponderazione pari al 20%;
- IR (indice di retribuzione) – Indice (81) con una ponderazione pari al 30%.

I suddetti indici e le relative disaggregazioni settoriali sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, qualora sia l'Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l'istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all'Appaltatore.

In entrambi i casi, l'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario subita dalla parte richiedente.

Si precisa, anche ai fini della volontaria assunzione del rischio di cui all'articolo 9 del Codice, che in nessun caso sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al venti per cento del valore contrattuale.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione dell'appalto.

Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice lettera d) che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo "*requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione*" sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo "*requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione*" sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "*self cleaning*") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice, inserendo nel FVOE una relazione illustrativa di dette misure e indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante e, comunque, prima dell'eventuale aggiudicazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore Economico all'interno del DGUE.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore Economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente l'indizione della procedura almeno pari € 600.000,00 IVA esclusa.

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore Economico all'interno del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore Economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, di contratti analoghi di pulizia a quello in affidamento, IVA esclusa:**
- a. **di importo di € 30.000,00, se in possesso di un solo contratto analogo ovvero,**
 - b. **di importo complessivo pari a € 45.000,00, se in possesso di due contratti analoghi ovvero,**
 - c. **di importo complessivo pari a € 90.000,00, se in possesso di tre contratti analoghi.**

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore Economico all'interno del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore Economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo "*requisiti di idoneità professionale*", lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo "*requisiti di capacità economico finanziaria*" deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, come indicato in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo "*requisiti di capacità tecnica e professionale*" richiesto in relazione alla prestazione del servizio di pulizia deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, come indicato in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo "*requisiti di idoneità professionale*" deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo *“requisiti di ordine speciale e mezzi di prova”* e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, fatto salvo che la prima dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo *“requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione”* e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo *“requisiti di ordine speciale e mezzi di prova”* oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

A tal proposito, il concorrente produce sulla Piattaforma:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello allegato, da allegare alla documentazione amministrativa (busta “A”);
- il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - alla documentazione amministrativa (busta “A”), nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - all'Offerta tecnica (busta “B”), nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Nei limiti di quanto sopra, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, lo stesso dovrà subappaltare una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità per il concorrente stesso di indicare nella domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento autorizzate al subappalto da parte dalla Stazione Appaltante possono formare oggetto di un solo ed ulteriore livello di subappalto. In tali casi, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo "*oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti*", oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo

prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo *“oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti”*.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato denominato “Dati relativi alle unità di personale impiegato” e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il concorrente, oltre ad aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'aggiudicatario che sia un operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, e che non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'aggiudicatario che sia un operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore ai 50 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore globale dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 6.820,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso Banca Intesa IBAN IT45 C030 6931 5611 0000 0004 233.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 9001 e/o UNI ISO 45001 e/o UNI/PdR 125:2022 e/o Ecolabel e/o UNI/PdR 125 di cui all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui locali e aree comuni oggetto del servizio è facoltativo. Tuttavia, sebbene non obbligatorio, è fortemente consigliato affinché l'offerente possa acquisire una conoscenza diretta e completa delle

peculiarità del servizio, essendo lo svolgimento dello stesso caratterizzato da una disomogeneità degli ambienti ed organizzato con differenti modalità operative di utilizzo.

Questo permette la formulazione di un'offerta pienamente consapevole e rispondente alle reali esigenze della Stazione Appaltante.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata almeno 3 (tre) giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte al fine di consentire alla Stazione Appaltante le necessarie attività organizzative, tramite l'invio di una richiesta ufficiale alla c.a. di Michel Borinatto (michel.borinatto@tmb.autostrade.it) o di Marilena Perrin (marilena.perrin@tmb.autostrade.it), riportando il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC

Ai fini dell'ammissione alla gara, la Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE. In ogni caso, al fine di agevolare la valutazione della Busta digitale di "Qualifica", il concorrente inserisce la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'interno del Portale.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante del Concorrente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi. Per le dichiarazioni ed i documenti per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

Si specifica che le stesse devono essere sottoscritte digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo *“domanda di partecipazione ed eventuale procura”* del presente Disciplinare.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme in formato digitale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta deve pervenire telematicamente sulla Piattaforma, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta on line con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre la data e l'ora riportate sul Bando di Gara, a pena di irricevibilità.** La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo *“la piattaforma telematica di negoziazione”*.

La Piattaforma accetta tutte le tipologie di formato ad eccezione dei seguenti: “.bin”, “.exe”, “.dll”, “.pif”, “.bat”, “.cmd”, “.com”, “.htm”, “.html”, “.msi”, “.js”.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente, accedendo alla sua area riservata, può verificare lo stato della trasmissione della propria offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite l'area "Messaggi" di gara presente sulla Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico – sempre attraverso la suddetta area "Messaggi" – le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione degli impegni che l'operatore, in caso di aggiudicazione del contratto, intende assumere secondo quanto previsto al paragrafo "requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" del presente Disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo "requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 (sette) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Busta digitale di "Qualifica" per compilare e/o allegare la seguente documentazione amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione;

- 2) eventuale procura;
- 3) DGUE, secondo il modello elettronico;
- 4) eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo con relativa documentazione;
- 5) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo “*documentazione in caso di avvalimento*”;
- 6) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo “*documentazione ulteriore per i soggetti associati*”;
- 7) documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo “*garanzia provvisoria*”;
- 8) documento attestante il pagamento del bollo relativo alla domanda di partecipazione;
- 9) documento attestante il pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- 10) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal personale incaricato dalla Stazione appaltante;
- 11) *per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*: copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Nella domanda di partecipazione il concorrente **indica**:

- il/i lotto/i per il/i quale/i concorre;
- la forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, p.iva e sede) e il ruolo di ciascun partecipante;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, la/le consorziata/e per la/le quale/i concorre alla gara. I consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) del Codice indicano, altresì, le eventuali consorziate a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente **dichiara**:

- 1) il nominativo dell’impresa o delle imprese di cui si avvale per dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all’avvalimento ovvero per migliorare l’offerta;
- 2) l’inserimento nel FVOE di una relazione che illustri le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e l’indicazione, nel DGUE, del riferimento al documento caricato nel FVOE; ovvero, i motivi per cui è stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning*, impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente alla Stazione Appaltante e, comunque, prima dell’aggiudicazione;

- 3) l'eventuale indicazione delle prestazioni che intende subappaltare e, in caso di ricorso al subappalto, l'impegno a subappaltare una quota pari almeno al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto a piccole e medie imprese.
Se l'operatore economico dichiara l'intenzione di subappaltare una quota inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto alle piccole e medie imprese, indica tale diversa soglia di affidamento e le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- 4) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 ed i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 5) di non partecipare alla presente gara in più di un Consorzio Stabile;
- 6) di non partecipare alla presente gara in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
Se l'operatore economico dichiara di partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta, allega nel FVOE la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 7) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega nel FVOE la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 8) la sussistenza o non sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara conoscibili al momento della presentazione dell'offerta mediante consultazione sul profilo del Committente, fornendo in caso di sussistenza, gli elementi utili a consentire la valutazione della Stazione Appaltante;
- 9) di impegnarsi a dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai commissari di gara e/o agli altri soggetti che eventualmente interverranno nella procedura di gara successivamente alla presentazione dell'offerta, fornendo gli elementi utili a consentire la valutazione della Stazione Appaltante;
- 10) di aver stipulato un contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura, indicando il soggetto e la data di stipula anteriore all'indizione della presente procedura, e di impegnarsi a produrre il suddetto contratto, qualora risulti aggiudicatario, in sede di stipula del contratto;
- 11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 12) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

-
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal/dai CCNL applicato/i;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento delle prestazioni sia sulla determinazione della propria offerta;
- 13) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico di Gruppo reperibile sul sito www.sitmb.com e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - 14) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
 - 15) di aver preso visione della documentazione relativa a:
 - documento ricognitivo redatto dalla Stazione Appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI);
 - 16) di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante;
 - 17) le modalità di costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, presentata ai sensi dell'articolo 106, comma 8, come verificarla, se beneficia di eventuali riduzioni e, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico, in caso di restituzione l'indicazione del conto corrente bancario su cui effettuare il relativo versamento;
 - 18) di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
 - 19) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
 - 20) di allegare la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, di indicare il numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato *.pdf*, assumendo ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
 - 21) di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20 e di impegnarsi a fornire la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio/dei propri CCNL a fronte della richiesta della Stazione Appaltante;
 - 22) di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo *"requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione"*, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
 - 23) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - 24) di avere assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante le *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;
 - 25) *[per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore o uguale a*

cinquanta] in caso di aggiudicazione, di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto: a) una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali; b) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- 26) *[per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore o uguale a cinquanta]* di non essere incorso, ai sensi dell'art. 1, comma 6, ultimo periodo dell'allegato II.3 al Codice, nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 al Codice;
- 27) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, eventuali chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la Piattaforma;
- 28) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 29) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali, anche tramite FVOE, di cui al paragrafo *"trattamento dei dati personali"* del presente Disciplinare e alla relativa informativa, impegnandosi a trasmettere quest'ultima anche ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti di cui intenderà avvalersi ai fini dell'esecuzione dell'appalto;
- 30) di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Busta "B" – Offerta Tecnica" - OEPV e al paragrafo "Verifica di anomalia delle offerte" del Disciplinare di gara, l'offerta presentata e, più in generale, la documentazione prodotta in gara saranno rese integralmente disponibili mediante accesso diretto alla Piattaforma;
- 31) di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- 32) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- 33) il domicilio digitale, presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 82/2005; *ovvero, per gli operatori economici transfrontalieri*, il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; e, per le comunicazioni che avvengono tramite Piattaforma, così come precisato al paragrafo *"comunicazioni"* del presente Disciplinare, di eleggere domicilio nell'apposita area della Piattaforma ad esso riservata; *ovvero*, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici, così come previsto al paragrafo

“comunicazioni” del presente Disciplinare, di eleggere domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell’apposita area della Piattaforma ad esso riservata.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT45 C030 6931 5611 0000 0004 233 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del

contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, da rendere secondo il modello allegato;
- 3) il contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre il DGUE secondo il modello elettronico messo a disposizione sulla Piattaforma, per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale (artt. 100 e 103 del Codice) richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, nonché le ulteriori informazioni richieste dalla Stazione Appaltante.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo *“domanda di partecipazione ed eventuale procura”*.

Il DGUE deve essere presentato:

- dall'operatore economico che partecipa alla procedura in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete;
- nel caso di consorzi fra cooperative, di consorzi fra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, nonché dalle consorziate che prestano il requisito;
- dalle imprese ausiliarie.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della busta digitale Tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo *“domanda di partecipazione ed eventuale procura”* e deve contenere i documenti richiesti nell'allegato *“Criteri di valutazione OEPV”*.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

Nell'offerta tecnica, il concorrente altresì:

- allega una dichiarazione attestante la sua composizione, da rendere secondo il modello allegato;
- allega, in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nell'offerta tecnica, il concorrente altresì: - allega una dichiarazione attestante la sua composizione ai fini della valutazione di eventuali incompatibilità, da rendere secondo il modello Dichiarazione composizione concorrente;

- in considerazione dell'applicazione dell'inversione procedimentale, allega una dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica il CCNL applicato. Qualora adottati un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo *“oggetto dell'appalto e importo”* del presente Disciplinare, inserisce nel suddetto documento la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

- ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al paragrafo “requisiti di partecipazione e/ condizioni di esecuzione”, allega un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
- Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al paragrafo “requisiti di partecipazione e/ condizioni di esecuzione”, allega una relazione atta ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale per le pari opportunità.

L'operatore economico allega altresì una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, anche supportando tali ragioni mediante eventuale documentazione a comprova. Il concorrente allega inoltre una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo “*domanda di partecipazione ed eventuale procura*”.

Si precisa che le offerte tecniche si tradurranno in puntuali vincoli contrattuali che costituiranno oggetto di effettiva verifica dell'Appaltatore in fase di esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico compila l'offerta economica allegando, nell'apposita sezione della busta digitale Economica della Piattaforma, il documento “Schema di offerta economica”.

L'offerta economica dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **Ribasso unico percentuale per le attività a frequenza programmata sottoposte a canone e applicazione dell'Elenco prezzi per le attività non programmate sottoposte a chiamata, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.**

Per il ribasso offerto verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Il ribasso offerto sull'importo di Euro 336.000,00 al netto dell'iva e degli oneri per la sicurezza relativo alle attività a frequenza programmata remunerate a canone, determinerà il valore del contratto, che sarà suddiviso in 24 (ventiquattro) canoni mensili di durata del contratto.

Il ribasso offerto sull'Elenco prezzi per le attività non programmate sottoposte a chiamata non incideranno sulla capienza dell'importo di Euro 4.000,00 al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, ma sarà applicato sull'Elenco Prezzi di gara in fase esecutiva.

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'indicazione dei/l CCNL applicato/i;

- la conferma o eventuale diversa indicazione dei costi della manodopera indicati al paragrafo “oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti” del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al paragrafo “oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti” del presente documento non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

➤ non a pena di esclusione:

- “Tabella costi manodopera”.

Il punteggio verrà attribuito sulla base del *ribasso unico percentuale offerto*.

Nel caso in cui ci sia discordanza tra l'offerta indicata sul Portale e quella indicata nel modello di “Schema di offerta economica” prevarrà quanto indicato nel modello di “Schema di offerta economica”.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nella tabella di cui all'allegato “Criteri di valutazione OEPV”, con la relativa ripartizione dei punteggi.

All'interno dell'allegato “Criteri di valutazione OEPV” sono riportati in dettaglio i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, la tipologia e i relativi punteggi massimi assegnabili.

19.2. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Le modalità di calcolo dei punteggi sono riportate nel documento “Criteri OEPV”, allegato alla documentazione di gara.

Il punteggio complessivo da attribuire all'offerta tecnica del singolo concorrente sarà calcolato come sommatoria dei punteggi dei singoli criteri da calcolarsi secondo quanto descritto nell'allegato “Criteri OEPV”.

Il punteggio relativo all'offerta economica è determinato con le modalità descritte nell'allegato "Criteri OEPV".

19.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica e per quella economica, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo per ogni singolo concorrente.

Tale calcolo viene effettuato mediante la sommatoria del punteggio parziale attribuito all'offerta tecnica e del punteggio parziale attribuito a quella economica.

20. VALUTAZIONE OFFERTE

La valutazione delle offerte è rimessa a:

- una **Commissione giudicatrice**, deputata all'apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- una risorsa individuata dalla Stazione Appaltante, deputata all'apertura e verifica delle buste amministrative.

La nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I *curricula* dei componenti della Commissione giudicatrice, verranno pubblicati nell'Area allegati della sezione "bandi e avvisi pubblici – bandi e avvisi in corso" relativa alla presente procedura.

In capo ai soggetti coinvolti nella valutazione delle offerte non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice e la risorsa individuata per l'apertura e la verifica delle buste amministrative si riuniranno con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opereranno attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

In considerazione di quanto previsto nel paragrafo "*verifica di anomalie delle offerte - OEPV*", la Commissione giudicatrice provvederà a calcolare la soglia di anomalia e, conseguentemente, a comunicare al RUP l'eventuale sussistenza di offerte che superino la suddetta soglia, per conseguenti adempimenti.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno svolte in sedute che non prevedono la partecipazione degli Operatori economici concorrenti.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti. La Stazione Appaltante, in caso di eventuale anomalia

dell'offerta del concorrente primo in graduatoria, procede in parallelo alla verifica della stessa e della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A".

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel documento "Criteri OEPV" allegato alla documentazione di gara.

Non si procederà con la riparametrazione.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte e/o richiamate nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria calcolato come disciplinato al precedente articolo "metodo di calcolo dei punteggi complessivi".

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro *10 giorni*. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto "*comunicazioni*". È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto "*comunicazioni*".

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per la disciplina delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 110 del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte rispetto alle quali i punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica siano pari o superiori contemporaneamente ai 9/10 dei rispettivi punteggi massimi previsti dal presente Disciplinare. Il calcolo di cui al periodo precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Verrà comunque sottoposta a verifica di congruità, ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'offerta che presenti un ribasso sul costo della manodopera superiore al 15% di quello stimato nel presente Disciplinare.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, ovvero nel caso in cui il concorrente abbia indicato in offerta un ribasso sul costo della manodopera superiore al 15% di quello stimato nel presente Disciplinare, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Fermo quanto sopra, qualora l'offerta presenti un ribasso sul costo della manodopera in misura pari o inferiore al 15% di quello stimato nel presente Disciplinare, il RUP procederà comunque a verificare il costo della manodopera indicato dal concorrente, anche attraverso una specifica richiesta di chiarimenti, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice. All'esito di tale verifica, qualora il RUP ritenga non sufficienti i chiarimenti resi dal concorrente ai sensi dell'art. 41 del Codice, procede con l'apertura del procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice.

In considerazione degli adempimenti posti in capo alla Stazione Appaltante in materia di accesso agli atti, qualora venga aperto il procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP richiederà al concorrente di allegare una dichiarazione firmata contenente, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, i dettagli della documentazione giustificativa coperta eventualmente da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della stessa sono da segretare, anche supportando tali ragioni mediante eventuale documentazione a comprova.

A tal fine, il concorrente dovrà trasmettere una copia firmata della propria documentazione giustificativa, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il primo concorrente in graduatoria.

La risorsa individuata per l'apertura e la verifica delle buste amministrative procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Il RUP, su indicazione della risorsa individuata per l'apertura e la verifica delle buste amministrative, provvede a:

- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo "soccorso istruttorio", se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno svolte in sedute che non prevedono la partecipazione degli Operatori economici concorrenti.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima all'apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti. La Stazione Appaltante, in caso di eventuale anomalia dell'offerta del concorrente primo in graduatoria, procede in parallelo alla verifica della stessa e della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A".

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ad esito positivo dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta e ad esito positivo delle verifiche di cui al paragrafo "verifica della documentazioni amministrativa".

Si precisa che, a seguito di eventuali esclusioni che dovessero intervenire fino all'aggiudicazione, la Commissione giudicatrice è tenuta a calcolare nuovamente i punteggi e a formulare una nuova proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice, una volta disposta l'aggiudicazione, qualora un'eventuale esclusione o una pronuncia giurisdizionale intaccassero l'aggiudicazione si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo *"requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione"*;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo *"requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione"* e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 3-bis del codice, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché le coperture assicurative.

Agli importi sopra descritti verranno applicate le maggiorazioni previste dall'art. 117, comma 2 del Codice, quantificate sull'effettivo ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti e scambiato attraverso la Piattaforma, all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la presentazione dell'offerta per il presente appalto, ciascun Operatore economico conferma di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico di Gruppo reperibile sul sito www.sitmb.com.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da RAV ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, entrambi reperibili sul sito www.sitmb.com.

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: i) Codice Etico di Gruppo; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Policy Anticorruzione del Gruppo; iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione, pubblicati sul sito internet all'indirizzo www.sitmb.com.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e

delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

In ossequio alle disposizioni sopra menzionate, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Busta "B" – Offerta Tecnica" – OEPV in relazione all'offerta tecnica e al paragrafo "Verifica di anomalia delle offerte" in relazione alla verifica di anomalia dell'offerta, la Stazione Appaltante procederà all'ostensione integrale della documentazione prodotta in fase di gara da ciascun Operatore economico.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Aosta, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2010, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

SOCIETA ITALIANA TRAFORO DEL MONTE BIANCO

L'Amministratore Delegato

Mirko Nanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa